

**COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI  
ASSISTENTI SANITARI  
VIGILATRICI DI INFANZIA  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
Viale C.Battisti, 8**

**REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI DEGLI  
ORGANI DEL COLLEGIO IPASVI DI COMO**

Allegato n. 2

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO IPASVI DI COMO

DELIBERA N. 10 DEL 10/02/2004

LA PRESIDENTE  




LA SEGRETARIA  


TITOLO I  
NORME GENERALI

CAPO I  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**Art. 1**  
**Materie del Regolamento**

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI di Como , sono fissate dal Dicps 13 settembre 1946 n.233 ( modificato dalla legge 21.10.1957 n. 1027, dal Dpr 5 aprile 1950 n. 221 e dal presente regolamento. Qualora nel corso delle elezioni si presentino casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente dell'Ufficio Elettorale.

**Art. 2**  
**Diffusione**

Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta ed essere a disposizione degli iscritti.

TITOLO II  
DELLE ELEZIONI

CAPO I  
DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**Art. 3**  
**Convocazione dell'assemblea elettiva**

Il comma 1 dell'articolo 14 del DPR 221/50 dispone: *"ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell'ordine o Collegio è convocata l'assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo Consiglio "*

Il termine indicato del mese di Novembre ha carattere ordinatorio e non perentorio. La sua inosservanza quindi non determina la nullità delle operazioni elettorali, purchè queste avvengano prima del Consiglio nazionale elettivo che in forza dell'articolo 26 Dpr 221/50 deve essere convocato " non oltre il mese di marzo".

L'articolo 2 , comma 2 del Dicps 233/46 dispone: *" l'assemblea non è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purchè non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio"*

La convocazione agli iscritti deve essere a cura del Presidente del Collegio IPASVI a mezzo di comunicazione che va spedita con procedure postali o telematiche che ne dimostrino la spedizione, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.

L'avviso di convocazione deve riportare: l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo uscente, i giorni delle votazioni nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni e l'avviso agli iscritti che devono esprimere le proprie preferenze "in numero corrispondente" ai componenti del Consiglio Direttivo da eleggere (quindici membri per il Consiglio Direttivo e quattro membri per il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI di Como), pena la nullità delle schede.

L'orario per le votazioni deve essere sufficientemente ampio.

L'inizio delle votazioni deve essere preceduto dalla assemblea degli iscritti. Detta assemblea ha il fine di consentire un dibattito relativo al momento elettorale per:

- Discutere dell'azione svolta nel triennio decorso dal Consiglio uscente ( del quale tra l'altro proprio a detto fine è prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Dpr 221/50, l'obbligo dell'indicazione di tutti i membri uscenti nell'atto di convocazione)
- Proporre un programma
- Avanzare eventualmente le candidature con gli intendimenti dell'azione da svolgere nel triennio futuro
- Costituire il seggio elettorale

Ne consegue che l'assemblea deve precedere le elezioni e la costituzione del seggio elettorale.



L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica del Collegio IPASVI di Como. I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.

#### **Art. 4**

#### **Eleggibilità a componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti**

Sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti gli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como, compresi i membri uscenti dei suddetti organi.

Non è eleggibile a componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti chi a seguito di provvedimenti disciplinari adottati da parte del Consiglio del Collegio o del Comitato Centrale, abbia avuto irrogata una sanzione nei tre anni antecedenti la data delle elezioni;

Non è compatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti: la sussistenza di un rapporto di lavoro con il Collegio Provinciale; la parentela fino a secondo grado o affinità con altro componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti; in tale ipotesi, ed in caso di mancate dimissioni spontanee di uno dei due componenti incompatibili, l'incompatibilità ricade sul membro che ha ottenuto il minor numero di voti, o a parità di voti, sul più giovane.

Le condizioni previste come causa di ineleggibilità o incompatibilità impediscono la nomina all'Ufficio se preesistono e ne determinano la decadenza ove sopravvengano.

La dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato Ufficio spetta al medesimo organo che ha proceduto alla nomina.

Pertanto la dichiarazione di decadenza o l'accettazione delle dimissioni della carica di Presidente, vice presidente, Tesoriere e Segretario, spetta al Consiglio Direttivo.

### **CAPO II DELLE VOTAZIONI**

#### **Art. 5**

#### **Tempi e modi della votazione**

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, si svolgono in tre giorni consecutivi, di cui uno festivo.

La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233 (quindici membri per il Consiglio Direttivo e quattro membri per il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI di Como), pena la nullità della scheda.

Nel primo giorno delle elezioni si dà luogo alla costituzione dell'ufficio elettorale che deve essere composto dal Presidente, da due scrutatori e da un segretario secondo le modalità descritte all'art. 3.

Assume le funzioni di Presidente, il Presidente del Consiglio uscente e, in caso di sua assenza, il vice Presidente.

Ove fosse assente anche quest'ultimo, assume l'incarico il membro del Consiglio Direttivo più anziano fra i presenti all'assemblea.


#### **Art. 6**

#### **Costituzione dell'Ufficio elettorale ed operazioni preliminari**

Per l'espletamento di tutte le operazioni elettorali e prima di darne inizio, viene costituito l'Ufficio elettorale. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Dispone poi che, a cura degli scrutatori, si sia provveduto all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, tenuto conto del numero dei voti che possono essere espressi dagli elettori. L'autenticazione delle schede in bianco si effettua mediante apposizione del timbro del Collegio IPASVI di Como.

Le schede così predisposte sono custodite in un'urna; altra urna deve essere a disposizione dell'ufficio per raccogliere le schede dopo l'espressione di voto.



## **Art. 7**

### **Vigilanza e disciplina delle elezioni**

Almeno tre componenti dell'Ufficio elettorale, tra cui il Presidente o il vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Spetta al Presidente, che assume nella circostanza veste di pubblico ufficiale, mantenere l'ordine e la disciplina durante lo svolgimento delle elezioni. Gli elettori debbono lasciare la sala, subito dopo aver votato e non possono farvi ritorno se non dopo la chiusura delle operazioni di voto.

## **Art. 8**

### **Svolgimento delle operazioni di voto**

Esaurite le operazioni preliminari, il Presidente dell'Ufficio, qualunque sia il numero dei presenti, dichiara la votazione aperta, alla quale gli elettori sono ammessi.

Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme: la scheda in bianco e una busta recante il timbro del Collegio IPASVI di Como vengono dal Presidente dell'ufficio elettorale consegnate all'elettore previa sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto: contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa, che dovrà essere restituita al Presidente con la scheda e la busta.

L'espressione del voto deve essere compiuta dall'elettore personalmente; la scheda riempita deve essere poi racchiusa nella busta e consegnata al presidente che la deporrà nell'apposita urna, curandosi che sia presa nota dell'intervenuta espressione di voto.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nell'impossibilità di esprimere il proprio voto, possono farsi rappresentare da un elettore di fiducia e in loro presenza. Della circostanza va fatta menzione nel verbale, al quale va allegato il certificato medico eventualmente esibito. Il voto si esprime scrivendo con matita copiativa, nelle apposite righe, il nome e cognome dei candidati prescelti. E' valido il voto espresso con il solo cognome quando nessun altro IPASVI avente quel cognome, risulti iscritto nell'albo del Collegio di Como. Nel caso di IPASVI che abbiano lo stesso cognome e nome la designazione va fatta aggiungendo a tali indicazioni quella dell'anno di nascita.

Decorsa l'ora prevista come termine per la votazione del primo giorno, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Provvede, quindi alla chiusura delle urne e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo. Cura che alle urne ed al plico siano apposti i sigilli, o, quanto meno, siano incollate due strisce di carta recanti il timbro del Collegio IPASVI di Como e la firma del Presidente, nonché quella degli altri componenti l'ufficio elettorale e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Alla ripresa delle operazioni il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture ed agli accessi alla sala e dei sigilli delle urne del plico, dichiara aperta la votazione.

Per ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura. Delle operazioni compiute si redige, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale ed il bollo del Collegio IPASVI di Como.

La chiusura delle operazioni di voto nei giorni prestabiliti può essere protratta oltre l'orario fissato dall'avviso di convocazione solo per dar tempo di votare a coloro che si siano presentati in sala entro l'orario stesso.


## **CAPO III DEGLI SCRUTINI**

## **Art. 9**

### **Operazioni di scrutinio**

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario. Tuttavia l'inizio delle operazioni di scrutinio può essere rinviato, per deliberazione del presidente, al giorno successivo, nel qual caso si provvede a tutti quegli adempimenti cautelativi di cui all'articolo precedente.

Alle operazioni di scrutinio hanno la facoltà di assistere gli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como. Come primo atto delle operazioni di scrutinio l'ufficio accerta la validità delle elezioni espletate, contando il numero delle schede elettorali contenute nelle urne, che deve corrispondere al numero degli intervenuti alle votazioni, secondo quanto risulta dall'apposito elenco.



Sono nulle le schede:

1. che non siano predisposte dall'ufficio elettorale;
2. nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere ed ha scritto altre indicazioni oltre quelle degli IPASVI votati;
3. che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante e che siano a lui attribuiti;
4. nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore o inferiore a quindici per quanto riguarda le preferenze per i membri del Consiglio Direttivo e superiore o inferiore a quattro per quanto riguarda le preferenze per i Revisori dei Conti .

La nullità della scheda determina la nullità di tutti i voti in essa espressi.

In caso di dubbio, va riconosciuto come valido il voto quando sia possibile desumere con certezza la volontà dell'elettore.

Si considerano schede bianche quelle che, pur munite del timbro del Collegio IPASVI di Como , non portano alcuna espressione di suffragio, nè segni o tracce di scrittura. Le schede nulle, quella bianche e quelle contestate sono vidimate dal Presidente e dagli scrutatori ed alla fine dello scrutinio, sono conservate in piego suggellato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

#### CAPO IV DELLA PROCLAMAZIONE

##### **Art. 10**

##### **Proclamazione dei risultati elettorali e comunicazione alle Autorità ed Enti**

Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle, le bianche e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.

In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione all'albo ed in caso di parità di iscrizione , il più anziano di età .

La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'Assemblea mediante lettura ad alta voce del nome e cognome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti , del numero dei votanti e con altre indicazioni atte a comprovare che gli eletti hanno ottenuto la maggioranza relativa di voti e siano state osservate le disposizioni del 2° comma dell'art. 3 del DPR 5 aprile 1950, n, 221 per la proclamazione del più anziano in caso di parità di voti.

Chiusa, con la proclamazione degli eletti, l'operazione elettorale, cessa ogni potere dell'Ufficio elettorale.

Infine il Presidente notifica immediatamente, con lettera raccomandata i risultati delle elezioni agli eletti e alle Autorità ed Enti indicati nell'art. 2 del Regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221.

#### CAPO V DEI RICORSI

##### **Art. 11**

##### **Ricorsi contro i risultati delle elezioni ed eventuale rinnovo delle operazioni relative**

Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Albo può proporre ricorso a termini di legge avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che decide nel termine di sei mesi.

##### **Art. 2 Elezioni suppletive**

Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio. Le disposizioni precedenti si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio.



CAPO VI  
DELLE ELEZIONI SECONDARIE

**Art. 13**

**Convocazione del nuovo Consiglio Direttivo**

L'eletto nel Consiglio Direttivo , entro tre giorni dalla ricezione della notifica, invia alla sede del Collegio IPASVI di Como una nota di accettazione dell'incarico.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezioni, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla nomina del Presidente, del vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Per ciascuna delle cariche si procede ad elezione separata, che si effettua se i membri lo richiedono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, si procede a successivo ballottaggio ed ove la parità venga ripetuta per la terza volta consecutiva , viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione all'Albo ed in caso di parità di iscrizione, il più anziano d'età.

**Art. 14**

**Insedimento Collegio Revisori dei Conti**

L'eletto nel Collegio dei Revisori dei Conti, entro tre giorni dalla ricezione della notifica, invia alla sede del Collegio IPASVI di Como una nota di accettazione dell'incarico.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del componente più anziano d'età, per procedere alla nomina del Presidente tra i membri effettivi.

**Art. 15**

**Sostituzione degli eletti che non accettano la carica**

Gli eletti che non accettano la carica subito dopo le elezioni, vengono sostituiti dagli eletti che li seguono nel punteggio conseguito ed in caso di non accettazione anche di questi, dagli altri aventi punteggio immediatamente inferiore.

Successivamente all'avvenuta distribuzione delle cariche non si può procedere alla sostituzione di componenti dimissionari.

**Art. 16**

**Norme conclusive**

Il regolamento delle elezioni è parte integrante, allegato n. 2 del Regolamento Interno del Collegio IPASVI di Como, come previsto dal art. 35 DPR 05 aprile 1950 n. 221.

I componenti il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como sono tenuti a rispettarlo.

